



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI LESSONA

---

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Delibera di adozione del Commissario Prefettizio n. 1 in data 26.01.2016

---

### ***TITOLO 1 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI***

#### **Articolo 1**

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R. 03.11.2000 n° 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", i familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età: sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 73 del D.P.R. 03.11.2000 n° 396.

#### **Articolo 2**

1. A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, N° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di Intesa con l'Istituto Nazionale di statistica.

3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte é pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono

osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, N°285.

5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, N° 185.

6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte é fatta dal medico necroscopo.

8. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

### **Articolo 3**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Articolo 4**

1. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 03.11.2000 n° 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", sono esercitate da un Medico nominato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.

3. La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11, 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

### **Articolo 5**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03.11.2000 n° 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **Articolo 6**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero é rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03.11.2000 n° 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione é necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

## **TITOLO 2 - RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **Articolo 7**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, N° 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

### **Articolo 8**

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto, per la fattispecie, dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 230.

### **Articolo 9**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2 - comma 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie N° 1265/1 934 e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **TITOLO 3 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Articolo 10**

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di

maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

### **Articolo 11**

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

### **Articolo 12**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.R. - A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

### **Articolo 13**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.R. - A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

### **Articolo 14**

1. In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. N°185/1964.

## **TITOLO 4 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

### **Articolo 15**

Trascorso il periodo di osservazione nei rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

## **Articolo 16**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro tanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

## **Articolo 17**

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

## **Articolo 18**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole é tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

## **Articolo 19**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data nascita e di morte del defunto.

2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24 / Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

3. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.R. - A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

## **Articolo 20**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il necroforo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il necroforo constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui agli artt. 67 e 68 del presente regolamento.

## **Articolo 21**

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

## **Articolo 22**

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria é proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.R. - A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

## **Articolo 23**

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non é permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

## **Articolo 24**

1. É vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

## **TITOLO 5 - TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Articolo 25**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero é a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. N° 285/1990 tenuto conto di quanto altresì previsto per la fattispecie dall'Allegato B della L.R. 25 giugno 2008 n.15.

4. Il trasporto delle salme dei non abbienti é a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

### **Articolo 26**

Il trasporto di un cadavere o di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune é autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:

a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.

b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

## **Articolo 27**

Quando la morte é dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa e con gli indumenti di cui é rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. É consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell' A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

## **Articolo 28**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere é portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.R. - A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## **Articolo 29**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al luogo di raduno indi al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

## **Articolo 30**

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

## **Articolo 31**

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio é avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 é sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

## **Articolo 32**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24 / Min. San. in data 24 giugno 1993.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

### **Articolo 33**

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

### **Articolo 34**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/6/1938 n° 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.

### **Articolo 35**

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 83 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

### **Articolo 36**

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

### **Articolo 37**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285/1990.

### **Articolo 38**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## **TITOLO 6 – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE**

### **Articolo 39 – Metodologia delle inumazioni**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano diritto di tumulazione. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

4. Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

5. È stretto dovere del Necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti dal competente ufficio.

6. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 65. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'art. 64 del presente Regolamento.

7. Scaduto il termine oltre il quale cominceranno le esumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

### **Articolo 40 – Cippo e dati anagrafici**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, salvo che non provveda il privato, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del Comune, salvo che non provveda il privato.

3. Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

### **Articolo 41 – Modalità di scavo e reinterro**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## **Articolo 42 – Dimensioni fossa**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni e quelle per deporvi le cassette contenenti i resti derivanti dalla cremazione possono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Le sovrastanti bordure di delimitazione, eseguite a cura e spese dei privati, debbono avere le seguenti dimensioni: - ingombro filo esterno cm 80 x cm 160. La distanza tra dette bordure viene determinata con proprio atto dalla Giunta Comunale.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

## **Articolo 43 – Tipologia casse per inumazioni**

1. Per le inumazioni non é consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. É vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **Articolo 44 – Unicità della fossa**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## **Articolo 45 – Deposizione del feretro**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

2. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

#### **Articolo 46 – Aioule e fiori**

1. Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare una superficie equivalente a quella prevista nel precedente art. 42, comma 2, ovvero cm 80 x cm 160.

2. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, é assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Articolo 47 – Lapidi e decori**

1. Sulle fosse comuni é permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, con un'estensione rispettosa di quanto previsto negli elaborati di Piano Regolatore Cimiteriale.

2. È vietata la posa di oggetti quali lampade decorazioni e abbellimenti che sporgano oltre i dieci centimetri.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda é facoltà della Giunta Comunale di autorizzare alle iscrizioni integrative.

### **TITOLO 7 - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE**

#### **Articolo 48 – Tumulazioni e tipologia casse**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia e monumentali;
- b) aree per fosse individuali;
- c) loculi individuali;
- d) cellette ossario e cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri;
- e) il deposito di resti o urne cinerarie in loculi già concessi;
- f) cinerario comune e area per spargimento ceneri.

2. Per le salme destinate all'inumazione di cui alle lettere "a" e "b" del comma 1, si seguono le disposizioni di cui agli artt. 41, 42, 43, 44 e 45 del presente Regolamento.

3. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera "a" e "c" del comma 1, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n°285/1990.

4. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera "d" del comma 1, devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. N. 285/90.

5. Le ceneri di cui alle lettere "e" ed "f" del comma 1, devono essere gestite secondo le indicazioni di cui ai successivi artt. 70, 71, 72 e 73.

## **Articolo 49 – Caratteristiche del loculo**

I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:

- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- Le solette orizzontali debbono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri debbono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

## **Articolo 50 – Dimensioni di loculi e nicchie**

1. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

2. La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in nicchia ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m 0,70, di larghezza m 0,30 e altezza m 0,30.

3. Per le nicchie cinerarie individuale dette misure non dovranno essere inferiori rispettivamente m 0,50, di altezza, m 0,30 di larghezza e m 0,30 profondità. In carenza di disponibilità di nicchie adeguate, si ritiene ammissibile la deposizione di urne cinerarie in nicchie già esistenti aventi altezza inferiore a m 0,50.

4. Per la realizzazione di nuovi manufatti atti ad accogliere sia cassette con ossa mineralizzate sia urne cinerarie le dimensioni interne dei singoli lotti dovranno essere di m 0,50 di altezza, m 0,30 di larghezza e m 0,70 profondità.

5. Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

## **Articolo 51 – Tariffe e spese**

1. Le tariffe di concessione riguardanti le concessioni di cui all'art. 48 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi, cellette o nicchie, sono in solido a carico dei privati concessionari.

## **Articolo 52 – Tombe di Famiglia**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad Enti, Associazioni, Fondazioni.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del comma 1 comportano il diritto di sepoltura alle sole salme delle persone concessionarie, esclusa qualsiasi altra salma.

3. Le concessioni di cui alla lettera b) comportano il diritto di sepoltura alle salme:

- o aa) dei concessionari, nonché dei loro eredi legittimi e/o testamentari;
- o bb) dei coniugi dei concessionari e dei coniugi di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera aa);
- o cc) degli ascendenti e dei discendenti in linea retta in qualunque grado dei concessionari o di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera aa);
- o dd) dei fratelli e delle sorelle dei concessionari e di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera aa).

4. Su richiesta il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia o monumentale, può essere concesso, previo assenso del concessionario, anche alle salme di:

- o chi é stato, secondo le risultanze anagrafiche, convivente con una qualsiasi delle persone contemplate nelle lettere aa), bb), cc), dd);
- o chi abbia in vita notoriamente intrattenuto con una delle persone contemplate alle lettere aa), bb), cc) e dd) costanti e significative relazioni affettive oppure abbia ad essa notoriamente reso dei benefici assistenziali o comunque di notevole valore morale e sociale;
- o chi sia stato legato con una delle persone contemplate alle lettere aa), bb), cc) e dd) da rapporto di parentela ulteriore rispetto a quelli ivi previsti ovvero sia stato a questi legato da rapporto di affinità.

5. Cessa qualsiasi diritto di sepoltura al raggiungimento del numero di salme accoglibili nel sepolcro, definito a norma del comma 2, dell'art. 94 del D.P.R. 10.9.90, n. 285.

6. Le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1 si trasferiscono soltanto per successione legittima e/o testamentaria in capo agli eredi dei concessionari.

7. Il diritto di sepoltura derivante dalle concessioni di cui alla lettera c) del comma 1 compete esclusivamente alle salme delle persone regolarmente iscritte agli Enti o socie della Associazioni o Fondazioni. Cessa al raggiungimento del numero massimo di salme accoglibili nel sepolcro, determinato a norma del comma 2 dell'articolo 94 del D.P.R. 10.9.90 n. 285. Su richiesta documentata dei legali rappresentanti degli Enti, Associazioni o Fondazioni, la sepoltura può essere concessa ai benefattori degli stessi.

8. Fermo restando il disposto del successivo art. 57, in nessun caso può essere fatta concessione di aree cimiteriali per la costruzione di tomba a persone, famiglie, Enti, Associazioni o Fondazioni, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Articolo 53 - Tumulazioni**

1. Nelle tumultazioni ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

2. Le concessioni d'uso dei loculi sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei prescritti canoni ed oneri da parte dei richiedenti, individuando il loculo secondo le sequenze previste nei prospetti depositati presso gli uffici comunali.

3. Concessione d'uso di loculo può essere fatta soltanto dopo il decesso e per tumularvi:

a - la salma di persona residente in Lessona, secondo le risultanze anagrafiche al momento del decesso, oppure la salma di persona che risiedette in Lessona per almeno cinque anni anche non consecutivi;

b - la salma di persona il cui coniuge o convivente abbia la residenza in Lessona o che l'abbia avuta per almeno cinque anni;

c - la salma di persona che, già residente in Lessona, emigrò e dall'emigrazione, fu continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati.

d - in conseguenza della delibera di C.C. n. 21 del 26/7/2001 anche i casi particolari che verranno di volta in volta esaminati.

4. Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo per traslarvi:

a - salma sepolta nello stesso cimitero;

b - salma altrove sepolta purché di persona che al momento del decesso avesse conseguito il diritto di concessione secondo i termini del paragrafo precedente; tali traslazioni di salme potranno essere sospese, a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.

5. Concessione d'uso di loculo (con effetti nei confronti di terzi) può essere fatta a persone in vita esclusivamente alla seguente condizione:

a) coniuge o convivente superstite del pre-morto.

### **Articolo 54 – Durata delle Concessioni**

1. La durata di concessione d'uso ai privati delle aree e dei manufatti di cui al comma 1 dell'art. 48 sono le seguenti:

a) per tombe di famiglia e monumentali: anni 99 (novantanove); vedi art. 59;

b) per le fosse individuali: anni 10 (dieci);

c) per i loculi individuali: anni 35 (trentacinque); a decorrere dalla data della tumultazione per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 art. 53; a decorrere dalla data di tumultazione per i casi di cui alle lettere a) del comma 5 art. 53.

Si estingue il diritto d'uso del loculo sia per la scadenza della concessione sia per qualsiasi estumulazione della salma anteriormente alla scadenza stessa. Anche in quest'ultimo caso a chi è stato titolare della concessione estinta non compete rimborso alcuno, né di oneri né del canone versato al Comune; salvo che non ricorrano queste condizioni:

- che entro il triennio dall'effettuato versamento del canone, la salma estumulata anteriormente rispetto alla scadenza, sia tumulata in altro loculo del cimitero locale, a seguito di nuova concessione d'uso, richiesta dallo stesso concessionario o suoi eredi;
- che entro il quinquennio dall'effettuato versamento del canone, la salma estumulata anteriormente rispetto alla scadenza, sia tumulata in edicola funeraria o cripta edificata ex novo nel Cimitero locale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 56, a seguito di concessione di area cimiteriale, di cui il concessionario del loculo o suoi eredi siano titolari;

verificandosi l'una o l'altra delle condizioni si farà luogo al rimborso di metà del canone a suo tempo versato.

I terreni dati in concessione a privati nel Cimitero Comunale per la costruzione di tombe di famiglia e non utilizzate per un quinquennio, cadranno nella libera disponibilità del Comune senza formalità alcuna da parte dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione della presa d'atto da parte della Giunta Comunale. Al concessionario decaduto non compete alcun rimborso. Per la prima applicazione i cinque anni decorrono dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Alla scadenza il Comune rientrerà in possesso del loculo; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per altri 25 (venticinque) anni dietro pagamento del 60% del prezzo di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

d) cellette ossario e cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri: anni 35 (trentacinque) per le cellette ossario e anni 35 (trentacinque) per le cellette cinerarie;

- In ogni nicchia per **cassetta-ossario** od **urna cineraria** possono essere raccolti i resti mortali o le ceneri derivanti da un solo cadavere;
- Le concessioni d'uso delle nicchie per **cassetta-ossario** od **urna cineraria** sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei canoni ed oneri prescritti da parte dei richiedenti;
- Concessione d'uso di nicchia per **cassetta-ossario** o per **urna cineraria** può essere fatta soltanto per raccogliervi resti mortali o ceneri di persone già venute a morte e precisamente nei casi seguenti:
  - per raccogliervi le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona residente in Lessona al momento del decesso o che risiedette in Lessona per almeno 5 anni ( come art.53);
  - per raccogliervi i resti mortali, al termine della prescritta inumazione, di cadavere esumato nel Cimitero locale;
  - per raccogliervi i resti mortali di cadavere estumulato, per scadenza della durata della concessione del loculo o tumulo.
- Il diritto d'uso di nicchia per **cassetta-ossario** o per **urna cineraria** si estingue, oltre che per scadenza della concessione, anche per traslazione dei resti e delle ceneri raccoltevi, tale traslazione comporta rinuncia definitiva senza che al rinunciante compete rimborso alcuno da parte del Comune.

Alla scadenza il Comune rientrerà in possesso della cellette ossario/cineraria ; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore

all'epoca della scadenza per altri 25 (venticinque) anni dietro pagamento del 60% del prezzo di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

- e) il deposito di resti mortali mineralizzati o urne cinerarie collocati in loculi è limitato alla durata della concessione del loculo;

2. Le fosse ed i loculi individuali possono contenere un solo feretro fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti in concomitanza con il parto come previsto dall'art. 74 del D.P.R. 285/90 ed all'art. 44 del presente Regolamento; il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne rilasciata la concessione e non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Conformemente a quanto previsto al punto 13.3 della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, è però consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate. Tale diritto è limitato alle categorie di cui all'art. 52.

La Giunta Comunale determina con proprio atto le tariffe di detta tumulazione.

3. Per quanto riguarda le fosse ed i loculi individuali, alla scadenza del periodo di concessione si procederà alle operazioni di esumazione ed estumulazione seguendo le disposizioni di cui agli artt. 65, 66, e 68 del presente Regolamento.

4. Qualora risulti da atti a disposizione degli Uffici Comunali che la salma, cui il loculo era destinato, venga collocata altrove, il concessionario, o gli aventi titolo, devono restituire il loculo al Comune. In caso contrario il Comune, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, dichiara decaduta la concessione e rientra nel pieno e libero possesso del loculo.

### **Articolo 55 – Elementi sporgenti dalle lapidi**

1. Le lampade votive, l'esecuzione di decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie per urne cinerarie e cellette ossario e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto il permesso del Comune.

2. In nessun caso è però consentita la posa di oggetti mobili che sporgono dalle lapidi oltre **dieci** centimetri.

### **Articolo 56 – Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia**

1. Può essere dato in concessione un lotto di terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

2. La costruzione di tombe di famiglia o monumentali dovranno essere eseguite da personale abilitato su incarico diretto dei privati concessionari in base a progetti approvati del Dirigente competente e dell' Ufficio Tecnico Comunale sentito il parere della commissione edilizia comunale.

3. Con l'atto di approvazione del progetto si definisce a norma del comma 2, dell'articolo 94 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

4. Nessun sepolcro può avere diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

5. Forme, tipologia e dimensione sono quelle indicate negli allegati alla deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento cimiteriale che di volta in volta consentiranno la costruzione di nuove tombe di famiglia o monumentali.

6. loculi e le nicchie per cassette ossario e urne cinerarie dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni di volta in volta vigenti.

7. Il sepolcro dovrà essere costruito tenendo conto delle disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi e per gli effetti del T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione dei feretri.

8. Il concessionario é tenuto a conseguire l'approvazione del progetto entro due anni dalla data della concessione dell'area cimiteriale.

9. Trascorso inutilmente il biennio, il Dirigente competente, con atto di diffida a lui notificato, avverte il concessionario che, non conseguendo l'approvazione entro l'ulteriore anno, sarà dichiarato decaduto dalla concessione dell'area. Al concessionario dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune.

10. La costruzione della tomba deve essere iniziata ed ultimata nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme in materia di concessioni edilizie, non esclusi i termini conseguenti alle eventuali proroghe consentite dalle norme stesse.

11. Trascorsi comunque quattro anni dalla notificazione della concessione edilizia senza che sia stata ultimata la costruzione della tomba, il Dirigente competente notifica al concessionario diffida ad ultimare la costruzione entro un anno, sempre che sia ancora efficace il permesso di costruire. La diffida deve recare l'espressa comminatoria di decadenza dalla concessione dell'area per il caso di inottemperanza. Decorso inutilmente l'anno, il Dirigente competente dichiara comunque e senz'altro la decadenza.

12. Al concessionario dell'area dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune. É a suo carico l'onere di asportare i materiali eventualmente posti in opera.

13. Ultimata la costruzione, ogni sepolcro é sottoposto a collaudo da parte dell'Ufficio Comunale che, sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.R., ne consente l'agibilità previo accertamento della regolarità della costruzione, della conformità di essa al progetto approvato ed alle norme di polizia mortuaria.

### **Articolo 57 – Tombe di famiglia: divieto di cessione**

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo.

### **Articolo 58 – Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia**

Nessuna opera edilizia di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico competente.

### **Articolo 59 – Scadenza e rinnovo concessioni**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare

la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi: quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi provvedimento da parte del competente organo comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

2. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Nel caso che una edicola funeraria o cripta sotterranea fosse abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto e qualora a giudizio della Commissione Edilizia, minacciassero rovina o diventassero indecorose, il Comune può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida al concessionario e ai componenti della sua famiglia, da farsi ove occorra per pubbliche affissioni. Se il concessionario od i suoi aventi causa legittimi od autorizzati, non provvedessero alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri nel termine loro prefisso dal Dirigente competente, decadranno del diritto della concessione. Nel caso di irreperibilità del concessionario o di chi per esso, l'intimazione dovrà pubblicarsi per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale o sul Foglio Annunzi Legali della Provincia. Scaduto tale termine, le aree, i monumenti, le edicole, le cripte, nonché i loro accessori cadranno in potere del Comune gratuitamente, il quale senza altro atto ed avviso, potrà disporre dell'area e di quanto su di esso esiste per ulteriori concessioni.

### **Articolo 60 – Concessioni eccedenti i 99 anni**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

### **Articolo 61 – Scrittura delle concessioni**

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

## **TITOLO 8 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 62 - Definizioni**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando é trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

## **Articolo 63 – Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. N° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

## **Articolo 64 – Resti, detriti e rifiuti**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.

3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal Necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali, che sono da considerarsi rifiuti urbani, devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto dagli articoli n° 12 e n° 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254.

6. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera "e" del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22.

## **Articolo 65 – Modalità esumazioni ed estumulazioni**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 (salvo rinnovi) per quelle a tumulazione, é vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento comunale.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

4. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle cellette ossario di cui ai punti d) ed e) dell'art. 48 del presente Regolamento comunale.

5. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, e a due anni nel

caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze, così come da Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998.

### **Articolo 66 – Estumulazioni: riferimenti normativi**

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. N° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1° dell'art. 65 del presente regolamento.

### **Articolo 67 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

2. Nel caso di estumulazioni straordinarie, tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dei richiedenti.

3. Nel caso che la salma, su disposizione del rappresentante del competente servizio dell'A.S.L., non possa essere esumata, il personale addetto ripristinerà la tomba, dando la possibilità ai familiari di ricostruirla; in caso contrario il terreno verrà risistemato e sarà posta a carico del Comune la relativa stele numerata.

### **Articolo 68 – Modalità di esumazione ed estumulazione**

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro é stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

### **Articolo 69 – Costi**

Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato é autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni.

## ***TITOLO 9 - CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE***

### **Articolo 70 – Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri**

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti vengono regolati nell'ambito dei principi di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica n° 285/90, alla Legge 30.03.2001 n° 130 e alla Legge Regionale 31.10.2007 n° 20.

2. Le ceneri sono destinate in forma indivisa alla conservazione all'affidamento o alla dispersione.

### **Articolo 71 – Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, così come l'individuazione dell'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone attraverso una delle seguenti modalità:

- a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente paragrafo vale anche contro il parere dei familiari.
- c) In mancanza di disposizioni testamentarie, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 7 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

**3.** Il Comune di Lessona istituisce un apposito “Registro Comunale delle Cremazioni”, conservato presso la sede comunale in cui vengono annotate per ciascun soggetto sottoposto a cremazione tutti i passaggi che accompagnano l’iter della salma, dall’autorizzazione motivata alla cremazione, all’affidamento dell’urna ai trasferimenti di titolarità, la luogo di collocazione dell’urna o di dispersione delle ceneri, il registro avrà spazio sufficiente per trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazioni, autorizzazioni, annotazioni e date, con richiami ai luoghi ove tali atti sono conservati;

Scopo del “Registro Comunale delle Cremazioni” è quello di garantire che sia possibile conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse in affidamento e l’identità dei titolari, fino all’atto finale della deposizione o dispersione in area cimiteriale.

## **Articolo 72 – Autorizzazione all’affidamento o dispersione delle ceneri**

**1.** Nell’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione, e nel relativo verbale di consegna dell’urna cineraria, devono risultare le motivazioni di cui ai commi precedenti e deve essere individuato il soggetto che si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. Tale autorizzazione viene comunicata d’ufficio al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

**2.** Le modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari sono individuate dall’art. 3 Legge Regionale 31.10.2007 n°20 integrate dalle seguenti disposizioni:

- Il soggetto a cui sono affidate le ceneri è obbligato alla conservazione delle medesime nell’urna cineraria ricevuta in consegna dal responsabile del forno crematorio, urna che può essere aperta solo per effettuare l’operazione di dispersione delle ceneri, con l’ossequanza, nel qual caso di tutte le relative specifiche norme riportate nel Regolamento stesso. L’urna non può essere aperta per nessun’altra ragione né tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto per trasferirlo in altro contenitore;
- L’urna verrà conservata a cura dell’affidatario in luogo privato, chiuso, protetto e decoroso. E’ vietata la conservazione in locali inadatti per motivi igienico sanitari quali cucine, dispense ecc.
- Il soggetto cui sono affidate le ceneri è obbligato a comunicare la destinazione finale delle medesime che, nel caso della dispersione, può essere uno degli specifici siti del cimitero (cinerario comune o apposita area a prato) oppure nei luoghi appositamente individuati in altro comune previo disbrigo delle pratiche da detto comune previste; è anche possibile la deposizione delle urne cinerarie negli appositi spazi nelle tombe di famiglia, nel qual caso il periodo di concessione corrisponderà con quello della tomba medesima;
- La titolarità dell’affidamento è limitata ad una singola persona e viene trasmessa per via ereditaria legale o testamentaria;
- Nel caso in cui si verificano condizioni di decadenza del diritto di affidamento per :trasferimento di residenza e/o domicilio, incapacità per motivi di salute o di altro genere ad assumersi le responsabilità correlate all’affidamento, le ceneri verranno conferite al cimitero comunale ove si provvederà alla loro tumulazione nel cinerario comune.

**3.** Le modalità di dispersione delle ceneri affidate ai familiari sono individuate dall’art. 4 Legge Regionale 31.10.2007 n°20 integrate dalle seguenti disposizioni:

- Vigè il divieto assoluto di disperdere le ceneri nel territorio del Comune di Lessona al di fuori delle apposite aree predisposte all'interno del Cimitero:

- Qualora il deceduto non abbia indicato il luogo dispersione questa può avvenire solamente nelle apposite aree all'interno del Cimitero;

- La dispersione delle ceneri deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a. Che il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle stesse, sia posato sul terreno;

b. Che subito dopo la dispersione le ceneri vengano ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento;

c. Che la dispersione delle ceneri non possa essere effettuata in condizioni climatiche di forte vento.

- La dispersione delle ceneri deve avvenire in un periodo di tempo di giorni 30 a partire dal decimo giorno successivo a quello dell'affidamento;

- L'affidatario dovrà comunicare (riconsegnando modulo prestampato compilato) agli uffici

Comunali con congruo anticipo il momento ed il luogo scelto per la dispersione e successivamente dovrà comunicare (completando il modulo precedentemente compilato) conferma dell'avvenuta regolare effettuazione dell'operazione;

- Il competente Ufficio Comunale emette atto autorizzativo sindacale in cui vengono specificati oltre ai dati della persona oggetto di cremazione, i dati dell'affidatario delle ceneri, i dati del soggetto detentore del diritto di effettuare la dispersione e gli estremi che gli conferiscono tale diritto, il luogo e la data stabiliti per effettuare la dispersione e le modalità di conservazione temporanea delle ceneri (titolare dell'affidamento e luogo della conservazione) fino al momento della dispersione.

**4.** È consentita la deposizione delle urne cinerarie come previsto dall'art. 48 del presente Regolamento.

**5.** Tali urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

**6.** Tali urne devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte nei colombari appositamente predisposti, in loculi abilitati o nel cinerario comune. Le dimensioni limite delle urne vengono stabilite in cm L 25 x P50 x H 25

### **Articolo 73 – Area cimiteriale per la dispersione delle ceneri**

**1.** Per la dispersione delle ceneri viene individuata nel cimitero, a margine del cinerario comune, un'area a prato delimitata da siepe sempreverde.

**2.** Per non smarrire il senso comunitario della morte viene eretta, a margine dell'area per la dispersione delle ceneri, una stele marmorea comune in cui riportare i dati anagrafici essenziali dei defunti (art. 7 L.R. 31.10.2007 n° 20) espressi su unica riga con Cognome, Nome, anno di nascita e di morte.

### **Articolo 74 – Trasporto urne cinerarie**

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26 e 34, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

## **Articolo 75 - Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.R. - A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia dell'A.S.R. - A.S.L. deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie N°1265/1934.

## **Articolo 76 - Trattamenti per l'imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.R. - A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

2. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del presente Regolamento Comunale é eseguito dal competente servizio dell'A.S.R. - A.S.L. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n°285/1990.

## **Articolo 77 – Radioattività**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica N°185/1964.

## **TITOLO 10 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

### **Articolo 78 – Ricettività del cimitero**

Nel territorio del Comune di Lessona vi sono due cimiteri comunali così denominati:

- CIMITERO DI LESSONA
- CIMITERO DI LESSONA BORGATA CROSA

Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso – durante la loro vita la residenza, o che l'abbiano avuta per almeno cinque anni, pur non essendo residenti al momento della morte ed i cadaveri delle persone i cui coniugi e/o conviventi abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno cinque anni, pur non essendo residenti al momento della morte, salvo i casi particolari che varranno di volta in volta esaminati;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;

d) i nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1999 e i prodotti del concepimento;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

### **Articolo 78 bis –**

Nel cimitero di Lessona Borgata Crosa la concessione di loculi è consentita a favore dei residenti e non residenti.

### **Articolo 79 – Parti del Cimitero di LESSONA**

Il Cimitero comprende:

- aree destinate ai campi di inumazione;
- tombe di famiglia e tombe monumentali;
- tombe di famiglia seminterrate con altezza massima di m 1,20 dal suolo;
- loculi individuali;
- cellette ossario per raccogliere resti mortali;
- nicchie per raccogliere le urne cinerarie;
- un ossario comune;
- un cinerario comune per la dispersione e conservazione collettiva delle ceneri;
  - un'area per la dispersione delle ceneri ;
- una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione;
- un obitorio predisposto per l'eventuale installazione di celle frigorifere ;
- i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- aree coperte per cerimonie laiche di commiato;

- locali con funzione di deposito materiale.

## **Art. 79 bis – Parti del cimitero di LESSONA BORGATA CROSA**

Il Cimitero comprende:

- aree destinate ai campi di inumazione;
- tombe di famiglia e tombe monumentali;
- tombe di famiglia seminterrate con altezza massima di m 1,20 dal suolo;
- loculi individuali;
- cellette ossario per raccogliere resti mortali;
- nicchie per raccogliere le urne cinerarie;
- un ossario comune;
- una cappella
- una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione;
- i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- aree coperte per cerimonie laiche di commiato;

## **Articolo 80 - Modalità di gestione del Cimitero**

1. Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante una delle forme previste dalle normative vigenti: gestione diretta o affidamento in concessione a terzi.

2. Attualmente il servizio viene gestito direttamente, e fino a quando perdurerà tale situazione, la custodia del cimitero è e sarà affidata al personale assegnato a tale servizio, le cui mansioni sono contenute nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

3. La custodia del cimitero sarà assicurata dalla presenza o dalla reperibilità di almeno un dipendente comunale addetto alle mansioni di necroforo e di custode.

## **Articolo 81 – Mansionario principale del custode e necroforo**

In quanto responsabile del servizio l'addetto alle mansioni di necroforo e di custode:

- verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia;
- ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. N° 285/1990;
- tiene aggiornato l'apposito registro, redatto in duplice copia, previsto dall'art. 52 del D.P.R. N° 285/1990;
- consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.
- è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;

## **Articolo 82 – Ulteriori mansioni del custode o necroforo**

L'addetto alle mansioni di necroforo e di custode, inoltre :

- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. N° 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;

- assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento ed esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformi no alle prescrizioni regolamentari;
- esegue i lavori di piccola manutenzione: come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali. di qualsiasi natura.

## **TITOLO 11 - NORME DI SERVIZIO**

### **Articolo 83 – Permesso di sepoltura**

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.

Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno. disposte.

## **TITOLO 12 - POLIZIA DEL CIMITERO**

### **Articolo 84 – Orario di apertura al pubblico**

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

### **Articolo 85 - Accessibilità**

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo e fatte salve eventuali limitazioni e regolamentazioni stabilite con ordinanze. È assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

### **Articolo 86 – Viabilità interna**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba

sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

### **Articolo 87 – Coltivazioni ammesse e vietate**

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari o nelle aree in cui sono previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, e di fiori nelle tombe di famiglia, é vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### **Articolo 88 – Manutenzione**

É lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

### **Articolo 89 – Decoro delle tombe**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti a provvedervi così come disposto all'art. 59 del presente Regolamento.

### **Articolo 90 – Divieto asportazione materiali**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero é vietata, come é vietato asportare dal cimitero anche fiori, arbusti e corone.

### **Articolo 91 – Divieto iscrizioni**

É assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

### **Articolo 92 – Presenza alle esumazioni**

Salvo che i parenti autorizzati, é assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

### **Articolo 93 - Contegno**

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal Necroforo o da personale di Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## TITOLO 13 - SANZIONI

### **Articolo 94 – Tabella sanzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento é soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n°1265/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della L. 12.07.1961, n°603, e degli artt. 32 e 113 della L. 24.11.1981, n°689.

## ***TITOLO 14 – TARIFFE CIMITERIALI***

### **Articolo 95 – Tabella tariffe**

Risulta disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lessona la Tabella tariffe aggiornata (ultimo aggiornamento al 31.12.2008).

## ***TITOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI***

### **Articolo 96 – Normative vigenti**

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934. al Decreto del Presidente della Repubblica n° 285/90, alla Legge 30.03.2001 n°130 e alla Legge Regionale 31.10.2007 n°20

### **Articolo 97 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge e di Statuto.

## SOMMARIO

TITOLO 1 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	1
Articolo 1 .....	1
Articolo 2 .....	1
Articolo 3 .....	2
Articolo 4 .....	2
Articolo 5 .....	2
Articolo 6 .....	3
TITOLO 2 - RISCONTRO DIAGNOSTICO .....	3
Articolo 7 .....	3
Articolo 8 .....	3
Articolo 9 .....	3
TITOLO 3 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	3
Articolo 10 .....	3
Articolo 11 .....	4
Articolo 12 .....	4
Articolo 13 .....	4
Articolo 14 .....	4
TITOLO 4 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO.....	4
Articolo 15 .....	4
Articolo 16 .....	5
Articolo 17 .....	5
Articolo 18 .....	5
Articolo 19 .....	5
Articolo 20 .....	5
Articolo 21 .....	5
Articolo 22 .....	6
Articolo 23 .....	6
Articolo 24 .....	6
TITOLO 5 - TRASPORTO DEI CADAVERI .....	6
Articolo 25 .....	6
Articolo 26 .....	6
Articolo 27 .....	7
Articolo 28 .....	7
Articolo 29 .....	7
Articolo 30 .....	7
Articolo 31 .....	7
Articolo 32 .....	7

Articolo 33 .....	8
Articolo 34 .....	8
Articolo 35 .....	8
Articolo 36 .....	8
Articolo 37 .....	8
Articolo 38 .....	8
TITOLO 6 – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE .....	9
Articolo 39 – Metodologia delle inumazioni .....	9
Articolo 40 – Cippo e dati anagrafici .....	9
Articolo 41 – Modalità di scavo e reinterro .....	9
Articolo 42 – Dimensioni fossa.....	10
Articolo 43 – Tipologia casse per inumazioni .....	10
Articolo 44 – Unicità della fossa.....	10
Articolo 45 – Deposizione del feretro .....	10
Articolo 46 – Aioule e fiori .....	11
Articolo 47 – Lapidi e decori .....	11
TITOLO 7 - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE.....	11
Articolo 48 – Tumulazioni e tipologia casse .....	11
Articolo 49 – Caratteristiche del loculo .....	12
Articolo 50 – Dimensioni di loculi e nicchie .....	12
Articolo 51 – Tariffe e spese .....	13
Articolo 52 – Tombe di Famiglia .....	13
Articolo 53 - Tumulazioni .....	14
Articolo 54 – Durata delle Concessioni .....	14
Articolo 55 – Elementi sporgenti dalle lapidi.....	16
Articolo 56 – Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia .....	16
Articolo 57 – Tombe di famiglia: divieto di cessione.....	17
Articolo 58 – Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia.....	17
Articolo 59 – Scadenza e rinnovo concessioni.....	17
Articolo 60 – Concessioni eccedenti i 99 anni.....	18
Articolo 61 – Scrittura delle concessioni .....	18
TITOLO 8 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	18
Articolo 62 - Definizioni .....	18
Articolo 63 – Esumazioni ordinarie.....	19
Articolo 64 – Resti, detriti e rifiuti .....	19
Articolo 65 – Modalità esumazioni ed estumulazioni.....	19
Articolo 66 – Estumulazioni: riferimenti normativi.....	20
Articolo 67 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie .....	20
Articolo 68 – Modalità di esumazione ed estumulazione.....	20

Articolo 69 – Costi .....	20
TITOLO 9 - CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE.....	20
Articolo 70 – Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri.....	20
Articolo 71 – Autorizzazione alla cremazione.....	21
Articolo 72 – Autorizzazione all’affidamento o dispersione delle ceneri.....	22
Articolo 73 – Area cimiteriale per la dispersione delle ceneri .....	23
Articolo 74 – Trasporto urne cinerarie.....	23
Articolo 75 - Autopsie.....	24
Articolo 76 - Trattamenti per l’imbalsamazione .....	24
Articolo 77 – Radioattività .....	24
TITOLO 10 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.....	25
Articolo 78 e 78 bis – Ricettività del cimitero.....	25
Articolo 79 e 79 bis– Parti del Cimitero .....	25
Articolo 80 - Modalità di gestione del Cimitero .....	26
Articolo 81 – Mansionario principale del custode e necroforo .....	26
Articolo 82 – Ulteriori mansioni del custode o necroforo .....	26
TITOLO 11 - NORME DI SERVIZIO .....	27
Articolo 83 – Permesso di sepoltura .....	27
TITOLO 12 - POLIZIA DEL CIMITERO.....	27
Articolo 84 – Orario di apertura al pubblico .....	27
Articolo 85 - Accessibilità .....	27
Articolo 86 – Viabilità interna .....	27
Articolo 87 – Coltivazioni ammesse e vietate.....	28
Articolo 88 – Manutenzione .....	28
Articolo 89 – Decoro delle tombe.....	28
Articolo 90 – Divieto asportazione materiali .....	28
Articolo 91 – Divieto iscrizioni .....	28
Articolo 92 – Presenza alle esumazioni .....	28
Articolo 93 - Contegno.....	28
TITOLO 13 - SANZIONI.....	29
Articolo 94 – Tabella sanzioni .....	29
TITOLO 14 – TARIFFE CIMITERIALI .....	29
Articolo 95 – Tabella tariffe .....	29
TITOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI.....	29
Articolo 96 – Normative vigenti .....	29
Articolo 97 – Entrata in vigore.....	29
SOMMARIO .....	30